

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA COSTRUZIONE, GESTIONE E POST-GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI CAMBIANO, LOCALITÀ VALLE S. PIETRO CASCINA BENNE.

Soggetto affidatario: CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI, siglabile in CCS, Strada Fontaneto 119, 10023 Chieri (TO)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno [...] del mese di [...], in Torino, in una sala della sede dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti di Via Pio VII 9, avanti a me dottor Adolfo REPICE, Segretario pro tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foietta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, anche, **ATO-R**), avente sede legale in Torino, via Pio VII n° 9, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. [...] del [...], che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "A";

- Ilario Marchisio, nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede dell'infradescritto Ente, che interviene al presente non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del "CONSORZIO CHIERESE

PER I SERVIZI”, (di seguito, anche, **CCS**), con sede in Chieri (TO),

Strada Fontaneto 119 - codice fiscale e numero di iscrizione nel

registro delle imprese [...], capitale sociale Euro [...] interamente

versati, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione

dell'Assemblea del [...], che in copia per estratto, sottoscritta da tutti i

componenti, è allegata al presente atto sotto la lettera “B”,

(di seguito, anche, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io

Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al

quale

premettono che

1. la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante “*Norme per la gestione dei rifiuti*”, prevede:

i. all'articolo 8, comma 2, che “*L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.*”;

ii. all'articolo 9, comma 1, che “*La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.*”;

iii. all'articolo 10, comma 2, che “*negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando*

*l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”;*

2. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 24/02, l'Associazione d'Ambito ha il compito di:

*“i. provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;*

*ii. provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;*

*iii. fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'articolo 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa”;*

3. ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 cit., *“l'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni”;*

4. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, prevede:

*i. all'articolo 201, comma 4, che “Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza*

		<i>pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione</i>
		<i>dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione</i>
		<i>degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione</i>
		<i>e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti</i>
		<i>all'interno dell'ATO.”</i>
		ii. al comma 5 dell'articolo 201 cit. che <i>“In ogni ambito: a) è raggiunta,</i>
		<i>nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di</i>
		<i>smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e</i>
		<i>collegamento con altri soggetti pubblici e privati; b) è garantita la</i>
		<i>presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa,</i>
		<i>compresa una discarica di servizio”;</i>
		iii. al comma 6 dell'articolo 201 cit. che <i>“La durata della gestione da</i>
		<i>parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata</i>
		<i>dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di</i>
		<i>efficienza, efficacia ed economicità.”;</i>
		5. l'articolo 203 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 152 cit prevede il contenuto
		essenziale del contratto di servizio;
		6. l'articolo 203 comma 3 del d.lgs. n. 152 cit prevede che <i>“Le Autorità</i>
		<i>d'Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle</i>
		<i>regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi</i>
		<i>necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello</i>
		<i>gestionale e organizzativo”;</i>
		7. l'articolo II della convenzione istitutiva di ATO-R prevede che l'ATO-R
		assicura l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli
		impianti di competenza d'ambito e definisce le tariffe che spettano ai
4		

	<p>soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i</p>	
	<p>criteri di cui all'articolo 117 TUEL;</p>	
	<p>8. l'articolo 117 TUEL prevede che le tariffe dei servizi pubblici devono</p>	
	<p>essere definite in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-</p>	
	<p>finanziario dell'investimento e della connessa gestione;</p>	
	<p>9. il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di</p>	
	<p>referimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle</p>	
	<p>discariche, dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano</p>	
	<p>finanziario della discarica deve prevedere che <i>“tutti i costi ... stimati di</i></p>	
	<p><i>chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di</i></p>	
	<p><i>almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo</i></p>	
	<p><i>smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...”</i> ;</p>	
	<p>10. il CCS è azienda speciale consortile interamente pubblica, composta e</p>	
	<p>gestita <i>“in house”</i> da tutti i Comuni del bacino 13, che ad oggi svolge</p>	
	<p>l'attività di gestione della discarica sita nel Comune di Cambiano,</p>	
	<p>località Valle S. Pietro Cascina Benne.</p>	
	<p>11. con Deliberazione n. 14 del 25-5-2006 ATO-R ha riconosciuto, ai sensi</p>	
	<p>dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152, il CCS tra soggetti</p>	
	<p>gestori del servizio di smaltimento rifiuti dell'ambito, in quanto titolare</p>	
	<p>di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Torino;</p>	
	<p>12. la gestione effettuata dal CCS sulla discarica sita nel Comune di</p>	
	<p>Cambiano, località Valle S. Pietro Cascina Benne rientra nel comma 8</p>	
	<p>dell'art. 23 bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito, anche, <b>23</b></p>	
	<p><b>bis</b>), il quale prevede: <i>“Il regime transitorio degli affidamenti non</i></p>	
	<p><i>conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: a) le gestioni in</i></p>	
		5



15. con nota prot. n. 203 del 27 marzo 2007 ATO-R ha comunicato al CCS

l'avvio del procedimento di estensione dell'affidamento relativamente alla gestione dell'ampliamento della discarica sita nel Comune di Cambiano, località Valle S. Pietro Cascina Benne, subordinandolo al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Torino.

16. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e

Bonifiche della Provincia di Torino n. 132-25010 del 23 giugno 2010 è stata rilasciata al CCS la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. 73-23588/2008 del 27/03/2008 (di seguito, l'**Autorizzazione**), relativamente al sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 80.000 lordi, nel Comune di Cambiano, località Valle S. Pietro Cascina Benne.

Tale Autorizzazione prevede, tra l'altro che *“le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie”* e detta, all'Allegato F, le prescrizioni relative.

17. con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 ATO-R ha approvato il “Piano

*d'Ambito di prima attivazione 2008-2014”* - P.d.A, contenente, tra l'altro, la programmazione dei flussi di rifiuto residuo e di rifiuto organico agli impianti per il periodo di vigenza del documento, le forme di gestione degli impianti, le indicazioni tariffarie per gli impianti. Tale



l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti a prevedere l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «*Carta della qualità dei servizi*», recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; che sia periodicamente verificata l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza; la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente.

22. l'impianto, ove non realizzato e/o gestito nel più stretto ossequio delle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza ambientale, rende il servizio in via del tutto potenziale suscettibile di arrecare "*danno ambientale*" ai sensi dell'articolo 300 del d.lgs. n. 152/2006;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

#### **1. Premesse.**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

## 2. Forma di gestione e oggetto

2.1. ATO-R affida, in via esclusiva, al CCS, individuato con deliberazione n. [...] del [...], la costruzione e la gestione e post-gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Cambiano, località Valle S. Pietro Cascina Benne, (di seguito, anche l'**Impianto**) e relativo servizio di smaltimento (di seguito, anche complessivamente il **Servizio**), per la durata di cui all'articolo 4, alle condizioni indicate nel presente Contratto e successive modifiche e negli eventuali allegati (di seguito, anche il **Contratto**).

2.2. Il CCS è il beneficiario dell'affidamento in quanto gestione "*in house*" in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente.

2.3. L'affidamento di cui al presente Contratto è condizionato al permanere dei presupposti in capo al CCS quale gestione "*in house*" ai sensi della normativa nazionale di tempo in tempo vigente o quale società a partecipazione mista pubblica e privata ai sensi del comma 2 lettera b) e comma 8 lettera a) del 23 bis.

2.4. Nel caso venga meno anche solo uno dei presupposti previsti dalla normativa vigente sopracitata, l'ATO-R provvede a contestare il fatto e a chiedere il ripristino delle condizioni di affidamento entro un termine definito, non minore di 180 giorni. Qualora, alla scadenza, le condizioni non siano state ripristinate senza giustificato motivo, l'ATO-R pronuncia la decadenza dell'affidamento.

2.5. Il CCS accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nel presente Contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, alla L.R. Piemonte n. 24/2002, al D.lgs. 36/2003 nonché

alla legislazione ambientale di tempo in tempo vigente.

2.6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del presente Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l'ATO-R ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del CCS , di adeguare il contenuto del presente Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

### **3. Finalità**

3.1. Con il presente Contratto, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 203, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla gestione del Servizio, fissando i reciproci diritti e obblighi.

3.2. Il presente Contratto regola l'utilizzo dell'Impianto per le esigenze di smaltimento dell'ambito territoriale al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione.

3.3. Inoltre, con il presente Contratto le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla post-gestione dell'Impianto, fissando i reciproci diritti e obblighi.

### **4. Durata del Contratto e post-gestione**

4.1. La durata del presente Contratto si intende a decorrere dalla sottoscrizione sino allo scadere del periodo di post-gestione fissato dalla normativa di tempo in tempo vigente ed in ogni caso non può essere inferiore ad anni 32.

4.2. I termini di durata del presente Contratto potranno essere modificati con successive appendici integrative allorchè sia necessario al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione e le esigenze di smaltimento dell'ambito lo richiedessero.

## **CAPO I - Fase di gestione**

### **5. Definizione**

5.1. Le Parti danno atto che per fase di gestione intendono in termini temporali, ai sensi del D.lgs 36/2003, tutte le operazioni di coltivazione della discarica e di chiusura della stessa.

### **6. Svolgimento del Servizio**

6.1. Il CCS si impegna a gestire l'Impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità.

6.2. Il CCS si impegna a svolgere il Servizio conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il Piano d'Ambito approvato da ATO-R con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 e successive modifiche (di seguito, anche il **Piano d'Ambito** o **PDA**), con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da smaltire, ai flussi degli stessi, all'osservanza della Tariffa Massima di Smaltimento di cui al successivo articolo 12.2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.1.

6.3. In particolare, il CCS si impegna a svolgere il Servizio a favore dei soggetti come individuati nel Piano d'Ambito (di seguito, anche **Conferenti**), stipulando con gli stessi apposito Contratto di Conferimento che recepisca le previsioni del Piano d'Ambito relative agli obblighi di conferimento, contenga gli elementi necessari per garantire

il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 11 ed il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento di cui al successivo articolo 12.2, preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti su entrambe le parti ed, in generale, contenga la disciplina dei rapporti tra le parti. A tal fine il CCS trasmette la bozza di Contratto di Conferimento e delle sue successive eventuali modifiche all'ATO-R che provvede a verificarne, nei limiti delle proprie competenze, la conformità delle previsioni alle disposizioni del presente Contratto ed ai contenuti del Piano d'Ambito, trasmettendo al CCS le proprie osservazioni entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione.

6.4. L'ATO-R esercita il controllo sulla gestione del Servizio per verificare il rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito e valutare l'andamento economico finanziario della gestione anche ai fini del Corrispettivo di Conferimento di cui al successivo articolo 12. A tal fine, il CCS presta tutta la collaborazione necessaria e comunica tutte le informazioni attinenti la costruzione dell'Impianto e la gestione del Servizio.

6.5. ATO-R, ai fini che precedono, fa quanto di propria competenza per assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità.

6.6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali

emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

## **7. Eventuali attività ulteriori**

7.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà del CCS svolgere, previa comunicazione ad ATO-R, il Servizio anche in favore di soggetti terzi ovvero svolgere attività ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 11, e che non pregiudichino i presupposti dell'affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con i presupposti dell'affidamento e/o con le previsioni del Piano d'Ambito, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

## **8. Natura del Servizio**

8.1. Il Servizio oggetto del presente Contratto è servizio pubblico essenziale e pertanto quale attività di pubblico interesse, è sottoposto alla normativa vigente in materia e non può essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente.

8.2. Il Servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. Il CCS è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a

prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.3. In caso di sciopero del personale vengono comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legislazione vigente. In caso di ingiustificato abbandono e/o sospensione del Servizio l'ATO-R può disporre le opportune misure per l'esecuzione del Servizio.

8.4. Il CCS è tenuto a segnalare sollecitamente all'ATO-R ed ai Conferenti qualsiasi interruzione o sospensione del Servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.

8.5. E' fatto obbligo al CCS di osservare e di far osservare, costantemente, ai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con il Servizio da esso prestato.

## **9. Modalità operative di gestione**

9.1. Il CCS ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto degli standard di qualità del Servizio come previsto dal successivo articolo 18 e delle prescrizioni stabilite nel Piano d'Ambito, nella delibera di affidamento e nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 20.

9.2. In particolare, il CCS provvede alla gestione del Servizio ed alla manutenzione dell'Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante

strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate o mediante soggetti terzi.

## **10. Obblighi del CCS**

10.1. Il CCS nell'espletamento del Servizio si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dai suoi eventuali allegati.

10.2. Il CCS si obbliga a svolgere il Servizio nel rispetto delle disposizioni autorizzative provinciali ed in generale delle disposizioni emanate dalle autorità competenti.

10.3. Il CCS si obbliga a mantenere funzionanti ed a mantenere gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei e tecnologicamente adeguati allo svolgimento del Servizio e alla tutela dell'ambiente.

10.4. Il CCS si obbliga a svolgere il Servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza che saranno definiti di concerto con l'ATO-R conformemente alle previsioni del Piano d'Ambito, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento dell'efficienza e alla razionalizzazione del Servizio, al fine di contenerne i costi.

10.5. A tal fine il CCS si impegna, inoltre, a fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione compilando nei termini stabiliti l'Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto da ATO-R, come previsto dal successivo articolo 18.4.

10.6. Il CCS si impegna, inoltre, ad adottare la Carta dei Servizi dell'Impianto ai sensi della L. n. 244 del 24-12-2007 e s.m.i. e conformemente allo schema tipo definito nel Piano d'Ambito, come previsto dal successivo articolo 20.

10.7. Il CCS si obbliga a mantenere, per tutta la durata del Servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del Servizio.

10.8. Il CCS si obbliga a mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ed a redigere il Piano Economico Finanziario ai sensi del successivo articolo 11;

10.9. Il CCS, anche al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del Servizio, è obbligato a tenere contabilità separata per il Servizio oggetto del Contratto.

10.10. Il CCS è obbligato ad adempiere alle vigenti normative sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela del suolo dall'inquinamento e sulla qualità dell'aria in relazione agli usi possibili ed a osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

10.11. Il CCS si impegna a riferire entro il primo semestre di ogni anno all'ATO-R, attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le

		caratteristiche del Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d'Ambito e dal presente Contratto.
		10.12. Il CCS si impegna a trasmettere tempestivamente all'ATO-R, ai fini del controllo sul mantenimento delle condizioni di affidamento di cui al precedente articolo 2, lo Statuto ed ogni sua modifica nonché ogni atto adottato dal CCS e/o dai propri soci disciplinante gli strumenti che assicurano a questi ultimi l'esercizio del controllo analogo previsto dalla vigente normativa.
		10.13. Il CCS si obbliga a contribuire alle spese di funzionamento di ATO-R, qualora dalla stessa richiesto, versando un contributo nelle forme annualmente individuate dall'Assemblea di ATO-R.
		<b>11. Piano Economico Finanziario ed Equilibrio Economico Finanziario</b>
		11.1. Il CCS si impegna a trasmettere all'ATO-R, entro un mese dall'approvazione da parte del CCS medesimo, il piano economico finanziario dell'Impianto ed i suoi successivi aggiornamenti che saranno di volta in volta effettuati al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e post-gestione (di seguito, anche, <b>il Piano Economico Finanziario</b> )
		11.2. Il Piano Economico Finanziario, predisposto dal CCS, deve contenere l'indicazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Impianto per l'intero arco di durata del presente Contratto (di seguito, anche, <b>l'Equilibrio Economico Finanziario</b> ).
		11.3. Il CCS dichiara e garantisce all'ATO-R che il Piano Economico
18		

Finanziario, è:

(a) redatto con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;

(b) fondato su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;

(c) correttamente calcolato;

(d) predisposto applicando i principi contabili in modo omogeneo.

11.4. Il perseguimento dell'Equilibrio Economico Finanziario è assicurato dal corrispettivo del Servizio di cui al successivo articolo 12 e dalla durata del presente Contratto di cui al precedente articolo 4.

11.5. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, sono individuati sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, tenuto conto altresì di quanto segue:

a) Modalità di finanziamento dell'Impianto

b) Quantitativi e flussi di rifiuti all'Impianto

Il CCS prende atto ed accetta che i quantitativi di rifiuti urbani che l'Impianto deve smaltire per la durata del presente Contratto ed i relativi flussi sono stabiliti da ATO-R nel Piano d'Ambito, tenendo conto delle politiche di riduzione dei quantitativi di rifiuti adottati nel territorio di pertinenza dei Conferenti, degli andamenti demografici registrati su tale territorio nonché sulla base delle previsioni di obiettivi di raccolta differenziata dei Conferenti.

c) Regime fiscale

La remunerazione del CCS è determinata tenendo conto di tutte le

		<p>tasse ed imposte in vigore alla data di stipula del presente Contratto.</p>
	d)	<p>Quadro normativo vigente in materia, a livello comunitario, nazionale e regionale, concernente il settore dei servizi pubblici locali e della gestione dei rifiuti.</p>
	11.6.	<p>Qualora vengano modificate le originarie condizioni di contesto incidendo sull'Equilibrio Economico Finanziario, il CCS deve porre in essere le necessarie azioni correttive, nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, comunicandolo preventivamente all'ATO-R.</p>
		<p><b>12. Corrispettivo del Servizio</b></p>
	12.1.	<p>Tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione dell'Impianto nonché per la gestione del Servizio sono a carico del CCS.</p>
	12.2.	<p>A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, il CCS si rivale sui Conferenti con l'applicazione del Corrispettivo di Conferimento, che deve essere determinato nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 117 del D.lgs 267/200 e smi (di seguito, anche il <b>Corrispettivo di Conferimento</b>) e nei limiti del livello massimo individuato annualmente dall'ATO-R nel Piano d'Ambito (di seguito, anche la <b>Tariffa Massima di Smaltimento</b>).</p>
	12.3.	<p>In particolare il Corrispettivo di Conferimento deve essere determinato dal CCS entro il mese di dicembre di ciascun anno solare, in relazione alle componenti essenziali del Servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere, per i beni strumentali e le relative dotazioni, nonché i rispettivi ammortamenti, alla quantità di rifiuti smaltiti, al Servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, agli accantonamenti da effettuare per la post-gestione dell'Impianto, in</p>
20		

modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e l'Equilibrio Economico Finanziario di cui al precedente articolo 4.

12.4. Il CCS si impegna a trasmettere all'ATO-R, entro il 15 gennaio di ciascun anno solare, il Corrispettivo di Conferimento come sopra determinato, affinché la stessa possa verificare il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento.

### **13. Contributi commisurati al volume dell'attività**

13.1. Il CCS si impegna a corrispondere ai Comuni di Cambiano e Pecetto, in applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, un contributo commisurato al volume dell'attività, per tutta la durata dell'Impianto, a far data dall'inizio del funzionamento del medesimo. Tale contributo, a decorrere dal 1 Luglio 2010, è fissato in 7,20 euro/t per il Comune di Cambiano, 1,00 euro/t per il Comune di Pecetto.

13.2. Il contributo di cui al precedente comma può essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi dell'articolo 16 comma 8 della L.R. 24/02 ed è corrisposto entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

## **CAPO II - Fase di post-gestione**

### **14. Obblighi del CCS**

14.1. Le Parti danno atto che per post-gestione intendono in termini temporali, ai sensi del D.lgs 36/2003, tutte le operazioni successive alla chiusura dell'Impianto.

14.2. A far data dalla chiusura dell'Impianto, il CCS si impegna ad



14.8. Il CCS si obbliga ad effettuare gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa, come disposto nel successivo articolo 16.

14.9. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **15. Eventuali attività ulteriori durante la post-gestione**

15.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà del CCS svolgere, previa comunicazione ad ATO-R, attività ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui all'articolo 11 del Contratto di Servizio, e che non pregiudichino i presupposti dell'affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con i presupposti dell'affidamento e/o con le previsioni del Piano d'Ambito, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

### **16. Accantonamenti per le attività di post-gestione**

16.1. Il CCS si obbliga ad effettuare, a partire dalla fase di gestione, gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa per le attività di gestione post-operativa dell'Impianto.

16.2. In particolare, il CCS si obbliga ad accantonare le quote, nella misura determinata dal Piano Economico Finanziario, su una apposita voce del proprio bilancio a destinazione vincolata. Delle quote così accantonate il CCS dovrà fornire rendicontazione ad ATO-R nella

	Relazione di Rendicontazione di cui al successivo articolo 18.2.	
	16.3. ATO-R avrà comunque facoltà di verificare in ogni momento gli accantonamenti effettuati dal CCS e la loro corrispondenza agli importi previsti dal Piano Economico Finanziario. L'insufficiente accantonamento rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario verrà considerato caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 25.3.	
	16.4. Le somme così progressivamente accantonate potranno essere utilizzate dal CCS, nella fase di gestione, per spese correnti secondo un Piano di Spesa e di Rientro entro la data di esaurimento dell'Impianto delle somme stesse, che dovrà essere prodotto ad ATO-R almeno annualmente. Il mancato rispetto del Piano di Spesa e di Rientro verrà considerato caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 25.3.	
	16.5. Le somme così progressivamente accantonate potranno essere inoltre utilizzate dal CCS per effettuare forme di investimento che le rendano fruttifere, da concordare con ATO-R.	
	16.6. A tal fine, il CCS dichiara sin d'ora che il Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 11 del presente Contratto è stato redatto tenendo conto degli accantonamenti di cui sopra.	
	16.7. Nei casi di cessazione anticipata di cui agli articoli 24, 25 e 27 del presente Contratto, il CCS si obbliga a trasferire al diverso soggetto che dovesse essere individuato quale affidatario della gestione dell'Impianto e/o del Servizio i fondi accantonati ai sensi della presente disposizione.	
	<b>CAPO III - Controlli</b>	
24		

## **17. Attività di controllo**

17.1. Il controllo esercitato da ATO-R ha ad oggetto il Servizio e l'attività del CCS , al fine di verificare:

- il mantenimento delle condizioni di affidamento, di cui al precedente articolo 2;

- la regolare esecuzione del Servizio;

- il rispetto dei diritti degli utenti secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 20;

- la corretta applicazione della Tariffa Massima di Smaltimento;

- il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti dal Piano d'Ambito;

- il rispetto degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;

- l'andamento economico-finanziario e tecnico della gestione e post-gestione;

- la regolare effettuazione degli accantonamenti come previsto dal precedente articolo 16, a partire dalla fase di gestione;

- il corretto utilizzo dei fondi accantonati;

- nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito e del presente Contratto.

## **18. Strumenti di controllo**

18.1. Il controllo di cui al precedente articolo 16 si esplica attraverso:

- la trasmissione, ai sensi del precedente articolo 10.12, dello Statuto e di ogni sua modifica nonché ogni atto adottato dal CCS e/o dai propri soci disciplinante gli strumenti che assicurano a questi

	ultimi l'esercizio del controllo analogo previsto dalla vigente normativa.	
	- la trasmissione del Piano Economico Finanziario,	
	- la trasmissione della Relazione di Rendicontazione,	
	- la compilazione dell'Elenco degli Indicatori di Controllo.	
	- la trasmissione annuale del Piano di Spesa e di Rientro entro la	
	data di esaurimento dell'Impianto delle somme accantonate per le	
	attività da effettuarsi nella fase di post-gestione, ai sensi del precedente	
	articolo 16.	
	18.2. Il CCS si impegna a riferire, entro il primo semestre di ogni anno,	
	attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le caratteristiche del	
	Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d'Ambito, il	
	miglioramento o meno dell'efficienza del Servizio in relazione agli	
	investimenti attraverso la riduzione dei costi.	
	18.3. Tale miglioramento viene verificato prendendo in esame:	
	- l'andamento dei costi operativi totali;	
	- il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti;	
	- i volumi di Servizio effettivamente erogati.	
	18.4. A tali fini il CCS si impegna a compilare ed a trasmettere, entro il	
	31 luglio di ogni anno, l'Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto	
	da ATO-R, unitamente alla Scheda Tecnica dell'Impianto, al fine di	
	fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità,	
	efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione e post-gestione.	
	<b>19. Comunicazione dati sul Servizio</b>	
	19.1. Il CCS si impegna a fornire ad ATO-R tutti i dati e le informazioni	
	inerenti la gestione del Servizio e necessari al controllo sull'esecuzione	
26		

del presente Contratto.

19.2. Il CCS prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione ad ATO-R di tutti i piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi del presente Contratto.

## **20. Carta dei Servizi**

20.1. Il CCS si impegna ad adottare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Carta dei Servizi dell’Impianto ai sensi della L. n. 244 del 24-12-2007 e s.m.i. e conformemente alle linee guida contenute nel Piano d’Ambito (di seguito, anche **Carta dei Servizi**) ed a trasmetterla all’ATO-R immediatamente dopo la sua adozione affinché la stessa possa verificarne la conformità con le previsioni del Piano d’Ambito e del presente Contratto.

20.2. La Carta dei Servizi contiene in particolare le modalità di gestione del Servizio nei confronti degli utenti, gli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate, la scheda tecnica dell’Impianto.

## **21. Documento di Valutazione dei Rischi**

21.1. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il CCS adotta e trasmette ad ATO-R il Documento di Valutazione dei Rischi, comprendente anche il Piano di Emergenza, ottemperando a tutti gli obblighi imposti in materia dalla vigente normativa.

## **22. Manuale della Qualità**

22.1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il CCS adotta e trasmette ad ATO-R il Manuale della Qualità. In alternativa, il CCS può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità

secondo le norme ISO 9000 sul Servizio erogato. Inoltre, qualora abbia ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001 o secondo il regolamento Emas, lo stesso deve inviare ad ATO-R la documentazione che ne attesta il conseguimento.

### **23. Regolamento di Servizio**

24.1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il CCS adotta e trasmette ad ATO-R il Regolamento di Servizio.

### **CAPO IV – Cessazione anticipata del presente Contratto**

### **24. Estinzione del rapporto**

24.1. Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata contrattuale, per i seguenti motivi:

- a) fallimento del CCS o ammissione ad altre procedure concorsuali;
- b) scioglimento del CCS;
- c) risoluzione per inadempimento;
- d) risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dovuta al verificarsi delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, come disciplinate dal Codice Civile;
- e) risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o impossibilità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

24.2. Il CCS, ove intervengano una delle suddette cause di estinzione, deve garantire la continuità del Servizio fino alla data di assunzione del Servizio medesimo da parte di un nuovo gestore.

### **25. Inadempimento**

25.1. Fatte salve le norme che seguono, le fattispecie di inadempimento

del CCS sono regolate dal Codice Civile.

25.2. Qualora si rilevi un inadempimento contrattuale, ATO-R provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione al CCS, il quale dispone di sessanta giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero fornire controdeduzioni scritte.

25.3. In caso di grave inadempimento e che sia tale da giustificare la risoluzione del presente Contratto, tale inadempimento è contestato per iscritto al CCS, con diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere, che non può essere inferiore a 180 giorni.

25.4. Qualora l'inadempimento di cui al precedente comma 25.2 del CCS non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta in merito da parte del CCS, è facoltà di ATO-R risolvere il presente Contratto oppure applicare al CCS una penale nella misura massima di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

25.5. Decorsi dodici mesi senza che l'impedimento previsto dal comma 25.3 venga rimosso, gli effetti del presente Contratto, per quanto riguarda la fase di smaltimento, cessano di diritto, fatta salva diversa determinazione delle parti.

25.6. Qualora, per ragioni non imputabili al CCS, ovvero per l'esigenza di adeguare l'Impianto a prescrizioni normative o regolamentari, non sia possibile dar corso temporaneamente all'attività di smaltimento, il CCS non è ritenuto inadempiente e responsabile dei costi di smaltimento che devono essere sopportati per accedere ad impianti di smaltimento o discariche gestite da terzi.

## **26. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria**

26.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 25, in caso di inadempimento particolarmente grave del CCS e qualora non ricorrano circostanze eccezionali e/o vengano compromesse la continuità del Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica oppure il Servizio venga eseguito parzialmente, ATO-R può prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del CCS , compresa la provvisoria sostituzione del medesimo.

26.2. La sostituzione del CCS nei casi previsti in precedenza, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale ATO-R contesta al CCS l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

26.3. Il CCS resta responsabile per le conseguenti maggiori spese che si dovessero rendere necessarie.

## **27. Revoca per motivi di pubblico interesse**

27.1. ATO-R ha facoltà di revocare l'affidamento di cui al presente Contratto per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi. In tali casi ATO-R fa quanto di propria competenza affinché al CCS venga riconosciuto il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti.

## **28. Responsabilità ed assicurazioni**

28.1. Il CCS assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento del Servizio sia in fase di gestione che di post-gestione, mantenendo

indenne l'ATO-R ed i Comuni interessati da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

28.2. Il CCS, provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per responsabilità civile presso primaria compagnia e si obbliga a trasmettere all'ATO-R copia di tali contratti affinché siano sottoposti alla verifica della loro congruità rispetto alla dimensione del Servizio affidato, alla natura delle prestazioni ed al bacino di utenza servito.

### **29. Controversie**

29.1. Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Torino.

### **30. Spese**

30.1. Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico del CCS.

### **31. Registrazione**

31.1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

### **32. Tutela dei dati personali**

32.1. Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

